



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BROTZU"
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO

Via Pitz'e Serra – 09045 – Quartu Sant'Elena

Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it – <http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/>

Per le **classi 3^a e 4^a** frequentanti l'a.s. 2020/21 il credito è attribuito sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs 62/17

(Allegato A – D. Lgs. 62/2017)

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno
$M < 6$	-	-
$M = 6$	7-8	8-9
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13

Per gli alunni delle **classi quinte** che sostengono l'esame di stato i crediti conseguiti in 3^a e in 4^a verranno convertiti secondo le tabelle A e B dell'allegato A all'O.M.53/21, i crediti per la 5^a classe verranno attribuiti secondo la tabella C dell'allegato A.

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2010	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2010 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6$ *	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
- il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della presente

ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda

colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.

Attribuzione del punteggio massimo e minimo all'interno delle bande di oscillazione delle tabelle

Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti, il punteggio massimo della banda di oscillazione verrà assegnato in presenza dei seguenti requisiti:

- qualora la media scolastica presenti un decimale superiore allo 0,5;
- qualora la media scolastica presenti un decimale inferiore allo 0,5 si potrà avere il punteggio più alto previsto dalla relativa banda di oscillazione, in presenza di **almeno tre** dei seguenti elementi:

Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto espresso nel regolamento
Partecipazione attiva al dialogo educativo
Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari
Partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si evinca l'acquisizione di competenze coerenti con il PTOF
Positiva valutazione in Religione/attività alternativa

Agli studenti che pur conservando carenze in qualche disciplina vengano ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato per voto di consiglio sarà attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione.

Agli studenti promossi nello scrutinio successivo alla sospensione del giudizio sarà attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione.

CRITERI PER L'INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Ai sensi O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 art. 4 comma 4 e della nota nota n. 8464 del 28/05/2020*

Ammissione anno precedente	Criteri integrazione credito	Punteggio attribuito
Alunni delle classi 3 [^] e 4 [^] a.s. 2019/20 che sono stati ammessi alla classe successiva con una media dei voti inferiore a 6 (credito punti 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ammessi alla classe successiva con massimo 3 insufficienze (3 PAI) 2. Pieno recupero delle insufficienze nei PAI 3. Valutazione sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento nello scrutinio finale dell'anno in corso senza voto di consiglio 4. Significativo miglioramento del proprio profitto nell'anno scolastico corrente rispetto allo scorso (almeno un punto decimale nella media di quest'anno rispetto alla media dello scorso anno) 	1 punto di integrazione se l'alunno risulta in possesso di tutti i requisiti elencati
Alunni delle classi 3 [^] e 4 [^] a.s. 2019/20 che sono stati ammessi alla classe successiva con insufficienze, con una media dei voti uguale o superiore a 6 e che abbiano ottenuto il minimo punteggio all'interno della banda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alunni ammessi alla classe successiva con massimo 2 insufficienze 2) Pieno recupero delle insufficienze nei PAI 3) Valutazione sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento nello scrutinio finale dell'anno in corso senza voto di consiglio 4) Significativo miglioramento del proprio profitto nell'anno scolastico corrente rispetto allo scorso (almeno un punto decimale nella media di quest'anno rispetto alla media dello scorso anno) 	1 punto di integrazione se l'alunno risulta in possesso di tutti i requisiti elencati

***O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 art. 4 comma 4**

... Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, **con riguardo al piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, comma 1.

La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, **con le tempistiche e le modalità già descritte**, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, **secondo criteri stabiliti dal collegio docenti**.

Nota n. 8464 del 28/05/2020

*"In relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 per la scuola secondaria di II grado (Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento), per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; **del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell'anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all'articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto"***